

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IX  
N. 5

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### DENUNZIA ALLA MAGISTRATURA

#### DI FATTI RELATIVI ALLE ELEZIONI GENERALI POLITICHE DEL 28 APRILE 1963 NEL COLLEGIO XXIX (PALERMO)

*Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1965*

*Al signor Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di  
Palermo*

Roma, 20 luglio 1965.

La Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, con votazione unanime del 19 luglio 1965, ha deciso di presentare la seguente denuncia per fatti verificatisi nel XXIX Collegio elettorale nelle ultime elezioni politiche della Camera dei Deputati del 28 aprile 1963.

In seguito alla morte dell'onorevole Aldisio, avvenuta il 7 luglio 1964, la Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati proclamò deputato per il XXIX Collegio l'onorevole Francesco Barbaccia. Avverso tale proclamazione presentò ricorso il candidato Bartolomeo Romano, primo dei non eletti. La Giunta eseguì un accertamento preliminare, esaminando le schede valide di talune sezioni segnalate nel ricorso, accertamento che fece emergere delle irregolarità sia riguardo alle operazioni di scrutinio nelle sezioni elettorali, sia riguardo alla mancata conservazione nei depositi di una Pretura dei plichi delle schede valide. Così constatata, quindi, la fondatezza del ricorso, decise l'esame totale delle schede valide del XXIX Collegio, limitata-

mente ai candidati n. 5 e n. 12 della lista della Democrazia Cristiana.

Le schede valide sono regolarmente pervenute, tranne quelle delle 14 sezioni di Corleone e delle 3 di Roccamena (tutte depositate nella Pretura di Corleone), quelle della sezione 1<sup>a</sup> di Camporeale, della sezione 18<sup>a</sup> di Monreale, della sezione 2<sup>a</sup> di Collesano, della sezione 5<sup>a</sup> di Altfonte (parzialmente pervenuta: mancano 205 schede della Democrazia Cristiana) e quelle votate per la Democrazia Cristiana delle sezioni 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 16<sup>a</sup> e 19<sup>a</sup> di Gela (la 9<sup>a</sup> è parzialmente pervenuta: mancano 289 schede).

L'unanime convincimento della Giunta per la denuncia alla Magistratura poggia su una serie di elementi che fanno sorgere più che motivati sospetti di una possibile orchestrata azione di turbativa delle procedure elettorali, al fine di arrecare vantaggio ad un candidato o ad un altro, al di fuori e contro la libera volontà degli elettori.

Tali elementi, alcuni dei quali già gravi in sé, altri idonei a determinare questo vasto quadro di sospetto, riguardano tre settori:

1. — *Le procedure seguite nelle indagini per le schede mancanti.*

Non vi è dubbio che lascia perplessi e preoccupati una tal quale leggerezza con cui qualche indagine è stata svolta. Ad esempio,

il Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Corleo, nel fare rapporto del suo compito ispettivo scrive testualmente: «...sicuramente le schede mancanti non si trovano più nei locali della Pretura di Monreale perché tanto mi è stato assicurato dal giudice Giacona e dal cancelliere Russo e, quindi, ho ritenuta superflua una mia ispezione personale in quel posto. È verosimile che i plichi dovettero arrivare in Pretura in buone condizioni e lo stesso può ritenersi per quanto si riferisce alla partenza dei plichi stessi dalla Pretura per Roma perché altrimenti, il Vice Pretore o l'ufficio postale di Monreale non li avrebbero accettati: non è possibile stabilire né il tempo, né il posto in cui si è verificato l'ammacco delle schede. Non pare possa ravvisarsi alcuna responsabilità a carico dei suddetti e ciò anche per l'ovvia considerazione che il Vice Pretore, il Pretore e il Cancelliere, per legge, non avevano alcun obbligo e nemmeno facoltà di accertarsi della regolarità del contenuto dei plichi elettorali » (lettera a firma del Presidente di sezione Corleo del 23 giugno 1965 al Presidente del Tribunale di Palermo).

Non sembrano consoni alla gravità del fatto e alla richiesta della Giunta una tale risposta e un tale commento.

Si osserva: poiché non vi è responsabilità di custodia per legge (qualora ciò fosse esatto) non si indaga per vedere se vi siano estremi di illiceità nel fatto? E di fronte alle argomentazioni del predetto magistrato c'è la realtà, cioè la mancanza delle schede.

La esattezza della procedura elettorale è garanzia di democrazia e ciò un magistrato non può non sapere.

D'altra parte, lo stesso Presidente della Corte lamentò con il Ministero di grazia e giustizia sia il fatto che il Presidente del Tribunale di Palermo non adempì personalmente all'incarico affidatogli dallo stesso Presidente della Corte d'Appello, sia la minore diligenza del Presidente di sezione nello svolgere le indagini. Nella lettera contenuta nel fascicolo riguardante la Pretura di Monreale si legge: «...Si rileva che l'inchiesta eseguita è insufficiente e che non vennero compiute quelle elementari indagini che era pur doveroso eseguire»... «Soprattutto venne trascurata ogni indagine su un punto essenziale, concernente la ragione per cui, verificatasi la rottura degli scarichi nel lontano ottobre del 1963, non si diede ad alcuna tempestiva comunicazione di quanto era avvenuto e degli inconvenienti verificatisi, nonché la ragione per cui solo l'8 febbraio 1965

si avvertì la necessità di redigere il rapporto che porta tale data»... «Tutto ciò, anche a prescindere da altre considerazioni che costo Onorevole Ministero potrà fare, induce a dubitare della esattezza sostanziale di quanto viene riferito con il rapporto del dottor Corleo, nonché dal Pretore e dal cancelliere capo e soprattutto mostra chiaramente che agli accertamenti si è proceduto con negligenza».

E questo dopo che il Presidente del Tribunale di Palermo aveva assicurato che anche la Pretura di Monreale era tra quelle che avevano inviato tutto il materiale richiesto dalla Giunta delle Elezioni (lettera del Presidente della Corte d'Appello di Palermo al Ministero di grazia e giustizia in data 25 febbraio 1965, pagina 1 contenuta nel fascicolo dell'Ispettorato Generale del Ministero riguardante «accertamenti in ordine al mancato rinvenimento delle schede valide nella Pretura di Monreale»).

Non può non destare meraviglia il fatto che dopo le dure considerazioni del Presidente della Corte per l'inchiesta del dottor Corleo del 17 febbraio 1965, lo stesso magistrato sia stato mandato ad altra ispezione che, in data 23 giugno 1965, si è conclusa con il rapporto già citato.

Può la Giunta legittimamente chiedersi perché il Presidente titolare abbia preferito non svolgere personalmente tale compito e perché il Presidente di sezione abbia preferito svolgerlo con tanta superficialità da poter concludere per la inesistenza di fatti comunque illeciti?

Non solo «può» ma «deve» e lo deve perché altrimenti finirebbe per adagiarsi nella esclusione di ogni sospetto di dolo, sostituendosi illegittimamente e inopportuna-mente ad una delicata ed esclusiva valutazione di competenza del magistrato.

## 2. — Alcuni fatti.

### a) relativi alle schede mancanti:

— Le contraddizioni che si notano alla prima lettura della indagine per il caso di Corleo sono gravi e non superabili. La versione del cancelliere Li Causi è nettamente smentita dagli incaricati della Croce Rossa Italiana e non si capisce perché, se l'errore fu fatto in buona fede, sia stato necessario inventare responsabilità di terzi per scagionarsi. La reazione è almeno sproporzionata all'eventuale accusa di responsabilità (Ministero di grazia e giustizia, Ispettorato Generale, «accertamenti eseguiti presso la Pre-

tura di Corleone in ordine al mancato rinvenimento delle schede valide del comune di Roccamena», fascicolo degli atti).

— La grave situazione di Preture abbandonate ad un impiegato all'atto dell'arrivo dei plichi elettorali dalle varie sezioni (come, ad esempio, la Pretura di Collesano, vedi fascicolo « atti relativi agli accertamenti compiuti in merito alla scomparsa di plichi elettorali nella Pretura di Collesano » del Tribunale di Termini Imerese).

— Le dichiarazioni false date dal Pretore di Collesano e ritratte qualche giorno dopo (pagine 4 retro, 5 retro, 7 e 12 del fascicolo citato nel precedente punto).

— Per quanto riguarda la Pretura di Corleone, il fatto in sé: in una Pretura di non grande importanza la C.R.I. non arriva ogni giorno a caricare ingenti quantitativi di materiale. E quando tale carico avviene non è presente il cancelliere, che si sarebbe limitato a raccomandare che non venissero asportate carte non da macero. Dopo il carico nessuno si accorge che sono stati asportati pacchi che dovevano rimanere in archivio; ed è trascorso un certo periodo dalla raccolta al macero, rispettivamente 5 novembre e 31 dicembre 1963, come risulta dal fascicolo degli atti dell'Ispettorato Generale del Ministero di grazia e giustizia relativo agli accertamenti compiuti presso la Pretura di Corleone.

— Per quanto riguarda la Pretura di Monreale, dato per certo e non colpevole quanto è avvenuto, rimane il grave interrogativo del comportamento di chi, senza fare verbali di constatazione, senza procedura alcuna, ha deciso di gettare via materiale elettorale anche se totalmente deteriorato (Ispettorato Generale del Ministero di grazia e giustizia, fascicolo degli atti relativi agli accertamenti presso la Pretura di Monreale, pagine da 20 a 27). Il rilievo fu fatto autorevolmente dallo stesso Presidente della Corte d'Appello di Palermo nella già citata lettera al Ministero di grazia e giustizia contenuta nello stesso fascicolo.

La Giunta non ritiene che tutto ciò possa esser considerato logico, normale, non sospetto e, soprattutto, già chiaro, senza che l'autorità del magistrato intervenga a dire una parola definitiva e responsabile.

*b) relativi a irregolarità in talune sezioni.*

La Giunta ha riscontrato nella revisione delle schede di 39 sezioni irregolarità tali

da poter rivestire carattere di reato e perciò le denuncia al magistrato (elenco allegato).

3. — *Il dolo.*

Non si può non rilevare che l'indagine sul dolo che è stata condotta dall'Ispettore del Ministero, sia nel caso della Pretura di Corleone sia nel caso della Pretura di Monreale, lascia aperta proprio l'indagine sul dolo. E ciò per due ragioni:

1) anzitutto perché non può dirsi sufficientemente motivata l'assenza assoluta del dolo, così come dicono le due relazioni ispettive. Nel caso di Corleone si respinge totalmente la tesi difensiva prospettata dal Pretore e dal cancelliere come « assolutamente inattendibile » (pagina 3 della relazione) e « decisamente insostenibile » (pagina 5 della relazione) e si conclude che il dolo non c'è, senza neppure risolvere il quesito circa il motivo che ha determinato la presentazione di quella tesi difensiva.

Nel caso di Monreale si esclude il dolo con una motivazione di cifre e di voti che solo una totale conoscenza di numeri, voti preferenziali e dati può rendere vera, completa e autorevole e che non è, comunque, sufficiente per motivare seriamente una totale assenza di dolo (relazione ispettiva, pagine 9, 10 e 11);

2) in secondo luogo perché una valutazione sul dolo in casi di tale delicatezza non è autorevole se non nasce nella sede competente e ad opera dell'autorità competente, mentre invece nella relazione ispettiva costituisce un parere, autorevole ma parere, e non può chiudere una questione così importante e idonea a così gravi conseguenze.

Infatti, il risultato definitivo della revisione delle schede, operata dalla Giunta delle Elezioni sulle 1.225 sezioni del Collegio pervenute, dà la seguente graduatoria:

Barbaccia 34.434      Romano 34.507

I voti preferenziali che i due candidati avrebbero riportato nelle sezioni mancanti sono in totale:

Barbaccia 711      Romano 459

È evidente che il sommare o no queste preferenze sposta il risultato elettorale in favore dell'uno o dell'altro candidato: aggiungendole, rimarrebbe eletto Francesco Barbaccia; non aggiungendole, dovrebbe esser proclamato Bartolomeo Romano. Ma l'aggiungerle o no discende dal ritenere valide

le operazioni elettorali delle sezioni mancanti o dal non ritenerle valide e quindi annullarle.

Tali questioni convincono la Giunta a richiedere un esame dei fatti da parte della magistratura nella sua diretta competenza e con la sua autorità costituzionale. Il magistrato dirà se vi siano o no dei responsabili o se, non essendo sempre accertabili le responsabilità, taluni fatti rivestano ugualmente caratteri di reato.

Non si può chiudere una serie di episodi decisamente sospetti e quasi tutti verificatisi in una ben individuata zona del Collegio di Palermo senza un giudizio responsabile.

La magistratura si esprimerà nel suo libero e autorevole convincimento e la Giunta da quella decisione trarrà le sue considera-

zioni e conseguenze nell'ambito della propria specifica competenza.

La Giunta, nel presentare denuncia, richiama l'attenzione di tutti sulla delicatezza delle procedure elettorali, le quali non tollerano fatti delittuosi, ma neppure superficialità, negligenze, facilonerie.

Il cittadino che vota deve avere la certezza che il suo voto libero non verrà comunque alterato e che la sua volontà espressa nella scheda è tutelata, protetta gelosamente affinché raggiunga il fine voluto.

Questo richiamo alla responsabilità per le persone preposte ai seggi, agli uffici giudiziari e a ogni altro ufficio competente per le operazioni elettorali, non è certo l'ultima ragione che convince la Giunta a presentare formale denuncia all'Autorità giudiziaria.

SCALFARO, *Presidente della Giunta delle Elezioni.*

ELENCO DELLE SEZIONI SEGNALATE PER IRREGOLARITÀ

<i>Provincia di Palermo:</i>		Marineo . . . . . sez. 3 <sup>a</sup> ;
Palermo città . . . . .	sez. 13 <sup>a</sup> , 328 <sup>a</sup> , 358 <sup>a</sup> , 373 <sup>a</sup> , 453 <sup>a</sup> ;	Misilmeri . . . . . » 10 <sup>a</sup> , 13 <sup>a</sup> ;
Altavilla Milicia . . . . .	» 2 <sup>a</sup> ;	Monreale . . . . . » 10 <sup>a</sup> ;
Bagheria . . . . .	» 7 <sup>a</sup> , 8 <sup>a</sup> , 9 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup> , 26 <sup>a</sup> ;	Piana degli Albanesi . . . . . » 7 <sup>a</sup> ;
Belmonte Mezzagno . . . . .	» 2 <sup>a</sup> ;	Roccapalumba . . . . . » 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> ;
Borgetto . . . . .	» 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> ;	San Cipirello . . . . . » 1 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> ;
Caccamo . . . . .	» 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup> ;	Santa Cristina Gela . . . . . » unica.
Camporeale . . . . .	» 6 <sup>a</sup> ;	
Capaci . . . . .	» 4 <sup>a</sup> ;	<i>Provincia di Trapani:</i>
Carini . . . . .	» 6 <sup>a</sup> , 10 <sup>a</sup> , 11 <sup>a</sup> ;	Alcamo . . . . . sez. 16 <sup>a</sup>
Castelbuono . . . . .	» 8 <sup>a</sup> ;	
Casteldaccia . . . . .	» 6 <sup>a</sup> ;	<i>Provincia di Agrigento:</i>
Chiusa Sclafani . . . . .	» 5 <sup>a</sup> ;	Cianciana . . . . . sez. 7 <sup>a</sup>

ELENCO DELLE SEZIONI NON PERVENUTE O PARZIALMENTE PERVENUTE  
ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Altofonte . . . . .	sez. 5 <sup>a</sup> — parzialmente perve- nuta (per la D.C. mancano 205 schede).	Corleone . . . . .	sez. 13 <sup>a</sup> — non pervenuta.
Camporeale . . . . .	» 1 <sup>a</sup> — non pervenuta.	» . . . . .	» 14 <sup>a</sup> — non pervenuta.
Collesano . . . . .	» 2 <sup>a</sup> — non pervenuta.	Gela . . . . .	» 8 <sup>a</sup> — parzialmente perve- nuta (mancano le schede D.C.).
Corleone . . . . .	» 1 <sup>a</sup> — non pervenuta.	» . . . . .	» 9 <sup>a</sup> — Parzialmente perve- nuta (mancano 289 schede D.C.).
» . . . . .	» 2 <sup>a</sup> — non pervenuta.	» . . . . .	» 16 <sup>a</sup> — parzialmente perve- nuta (mancano le schede D.C.).
» . . . . .	» 3 <sup>a</sup> — non pervenuta.	» . . . . .	» 19 <sup>a</sup> — parzialmente perve- nuta (mancano le schede D.C.).
» . . . . .	» 4 <sup>a</sup> — non pervenuta.	Monreale . . . . .	» 18 <sup>a</sup> — non pervenuta.
» . . . . .	» 5 <sup>a</sup> — non pervenuta.	Roccamena . . . . .	» 1 <sup>a</sup> — non pervenuta.
» . . . . .	» 6 <sup>a</sup> — non pervenuta.	» . . . . .	» 2 <sup>a</sup> — non pervenuta.
» . . . . .	» 7 <sup>a</sup> — non pervenuta.	» . . . . .	» 3 <sup>a</sup> — non pervenuta.
» . . . . .	» 8 <sup>a</sup> — non pervenuta.		
» . . . . .	» 9 <sup>a</sup> — non pervenuta.		
» . . . . .	» 10 <sup>a</sup> — non pervenuta.		
» . . . . .	» 11 <sup>a</sup> — non pervenuta.		
» . . . . .	» 12 <sup>a</sup> — non pervenuta.		